

# DIRITTO ALL'ACQUA: QUESTIONI APERTE E PROSPETTIVE

L'ACQUA È UN BENE DI TUTTI, COSÌ COME I SERVIZI IGIENICO-SANITARI. QUESTA È LA BASE DELLE SCELTE POLITICHE E LEGISLATIVE EUROPEE PER ASSICURARE LA QUALITÀ ECOLOGICA DI TUTTE LE PERSONE. NEL MONDO, IL DIRITTO ALL'ACQUA È A OGGI INSERITO NELLE COSTITUZIONI DI 24 PAESI PER LA SOSTENIBILITÀ DEGLI ECOSISTEMI E IL CONSUMO UMANO.

**I**l 28 luglio 2010, l'Assemblea generale delle Nazioni unite firma la risoluzione 64/292, con cui viene riconosciuto il diritto umano all'acqua e ai servizi igienico-sanitari<sup>1</sup>. L'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari sicuri corrisponde all'obiettivo 6 dei *Sustainable development goals* (Sdg) dell'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, approvata nel settembre del 2015<sup>2</sup>. Nel marzo 2023 si è tenuta a New York la prima Conferenza mondiale delle Nazioni unite sull'acqua<sup>3</sup>. Nonostante le varie proclamazioni, l'obiettivo di garantire l'accesso universale all'acqua e ai servizi igienico-sanitari entro il 2030 resta ancora lontano, come risulta dal report 2024 sullo stato di attuazione dell'Agenda 2030<sup>4</sup>.

Sempre nel mese di marzo 2023, è stato approvato un nuovo trattato sull'alto mare (*Biodiversity beyond national jurisdiction*, Bbnj, Un General Assembly res. A/Conf.232/2023/4, del 19 giugno


2023<sup>5</sup>), che va a integrare la Convenzione Onu del 1982 sul diritto del mare (nota come Unclos), in attesa di ratifica da parte di almeno 60 Paesi. L'accordo mira a porre le basi della cooperazione internazionale per assicurare la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica marina che si trova in aree fuori dalle giurisdizioni nazionali, e che rappresentano i due terzi della superficie totale degli oceani.

In ambito regionale, il Consiglio d'Europa, con la risoluzione n. 1693/2009 dell'Assemblea parlamentare, ha dichiarato che *“l'accesso all'acqua deve essere riconosciuto quale diritto umano fondamentale, essendo l'acqua una risorsa essenziale per la vita sulla terra che va condivisa dall'umanità”*<sup>6</sup>.

La Convenzione europea dei diritti umani, approvata nel 1950, non contiene alcun esplicito riferimento al diritto all'acqua. La Corte europea dei diritti

umani, tuttavia, ha sviluppato negli ultimi anni una giurisprudenza che considera la violazione del diritto all'acqua e ai servizi igienico-sanitari come una violazione indiretta delle obbligazioni derivanti dalla convenzione, in quanto l'accesso all'acqua risulta strumentale per il godimento di altri diritti tutelati dalla Cedu<sup>7</sup>.

La tendenza alla progressiva estensione delle competenze dell'Unione europea, attraverso il recepimento della Carta europea dei diritti fondamentali nei Trattati e la richiesta di adesione alla Convenzione europea dei diritti umani, nonché la centralità dell'acqua come risorsa naturale strumentale per la realizzazione delle attività economiche rilevanti per il diritto dell'Unione, hanno determinato un progressivo consolidamento di norme per la disciplina dei servizi idrici e la tutela della qualità delle acque all'interno dell'Ue. In particolare, la direttiva sull'acqua potabile



(direttiva 98/83/Ce del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, oggi integrata e rifusa nella direttiva 2020/2184) e la direttiva-quadro sulle acque (direttiva 2000/60/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque) rappresentano il fulcro dell'azione europea in materia, apprestando un sistema di tutela dei bacini idrici e di fissazione dei criteri per assicurare la qualità ecologica delle acque, in virtù dell'art. 174 del Trattato, in materia di politiche ambientali europee.

Il diritto all'acqua è oggi contemplato espressamente in 24 costituzioni<sup>8</sup>. Tra questi Paesi, l'unico in Europa è la Slovenia, mentre ben undici sono africani. L'Ecuador è il Paese con la disciplina costituzionale dell'acqua più completa e organica. L'acqua e il cibo sono i primi diritti del *buen vivir*, la cornice ideologica derivata dalle cosmovisioni indigene, che guida le *policies del welfare State* del Paese andino. L'acqua è dichiarata un diritto umano essenziale e non rinunciabile, un bene strategico, di proprietà pubblica, inalienabile (art. 12 cost.). Un'intera sezione del capitolo della costituzione sulla biodiversità e le risorse naturali è dedicata all'acqua: lo Stato deve garantire la conservazione, il recupero e la gestione integrale delle risorse e dei bacini idrici e dei flussi ecologici legati al ciclo dell'acqua. La sostenibilità degli ecosistemi e il consumo umano sono indicati come le priorità d'uso dell'acqua. La prospettiva più innovativa per la protezione dell'acqua come elemento naturale fondamentale per la vita è quella intrapresa da alcuni ordinamenti, soprattutto dell'America latina, dell'Oceania e dell'Asia, con il riconoscimento di fiumi, lagune e altri ecosistemi quali soggetti di diritto. L'articolo 71 della costituzione dell'Ecuador recita infatti: “*La natura o Pacha Mama, dove si riproduce e realizza la vita, ha diritto al pieno rispetto della sua esistenza e alla manutenzione e rigenerazione dei suoi cicli vitali, struttura, funzioni e processi evolutivi. Ogni persona, comunità, popolo o nazionalità può esigere dall'autorità pubblica il rispetto dei diritti della natura*”. Anche questo approccio ecocentrico deriva dall'incorporazione



nella Costituzione delle cosmovisioni indigene quechua e aymara del *sumak kawsay/buen vivir*, che considerano l'armonia fra l'essere umano e la natura come uno dei principi fondamentali che regolano la vita della comunità.

La *Earth Jurisprudence*, traducibile come filosofia della Terra, nata dagli studi del teologo statunitense Thomas Berry, è oggi alla base di uno specifico programma delle Nazioni unite, *Harmony with Nature*, istituito nel 2009, che promuove “*differenti prospettive per la costruzione di un nuovo paradigma non antropocentrico, dove le decisioni fondamentali su ciò che è bene e ciò che è male per l'ambiente non siano più basate soltanto sugli interessi dell'uomo*”<sup>9</sup>.

In Europa, l'unico caso di riconoscimento legislativo di diritti a un ecosistema è la *Ley n. 19/2022, de 30 de septiembre, para el reconocimiento de personalidad jurídica a la laguna del Mar Menor y su cuenca*. La Spagna è dunque il primo ordinamento appartenente alla cultura giuridica occidentale che ha riconosciuto la personalità giuridica a una laguna, integrando l'approccio ecosistemico all'interno di un sistema giuridico altrimenti antropocentrico. Potrebbe rimanere un caso isolato o invece aprire la strada a un più ampio riconoscimento tra gli altri Stati europei e financo da parte della stessa Ue, che ha già dimostrato interesse al tema commissionando due rapporti nel 2020<sup>10</sup> e nel 2021<sup>11</sup>.

#### NOTE

<sup>1</sup> <https://bit.ly/RES64-92-UN>, preceduta dalle risoluzioni 7/22 del 2008 e 12/8 del 2009 del Comitato sui diritti umani. Con la risoluzione del 2008, il Comitato ha istituito uno *Special Rapporteur on the human rights to safe drinking water and sanitation*.

<sup>2</sup> A/RES/70/1, *Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development*, 21 ottobre 2015, <https://documents.un.org/doc/undoc/gen/n15/291/89/pdf/n1529189.pdf>

<sup>3</sup> <https://sdgs.un.org/conferences/water2023>

<sup>4</sup> <https://unstats.un.org/sdgs/report/2024/Goal-06/>

<sup>5</sup> <https://bit.ly/CONF-232-2023-4-UN>

<sup>6</sup> <https://bit.ly/water-coe>

<sup>7</sup> Cfr., ad es., K.F. Braig, “The European Court of Human Rights and the right to clean water and sanitation”, *Water Policy* (2018) 20 (2): 282–307, <https://doi.org/10.2166/wp.2018.045>

<sup>8</sup> Si tratta di Algeria, Bolivia, Burkina Faso, Repubblica democratica del Congo, Costa Rica, Cuba, Repubblica Dominicana, Ecuador, Egitto, Fiji, Honduras, Kenya, Maldive, Messico, Nepal, Niger, Perù, Slovenia, Somalia, Sudafrica, Tunisia, Uganda, Uruguay e Zimbabwe.

<sup>9</sup> [www.harmonywithnatureun.org](http://www.harmonywithnatureun.org)

<sup>10</sup> [www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/towards-eu-charter-fundamental-rights-nature](http://www.eesc.europa.eu/en/our-work/publications-other-work/publications/towards-eu-charter-fundamental-rights-nature)

<sup>11</sup> [www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL\\_STU\(2021\)689328](http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/IPOL_STU(2021)689328)

<sup>1</sup> Laguna del Mar Menor, Spagna.

<sup>2</sup> Laguna di Cuichoca, nella riserva ecologica del vulcano Cotacachi, Ecuador.

**Silvia Bagni**

Università degli studi di Bologna